



CITTA' DI SACILE

NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N.30 del 29/6/2015

CAPO I PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni ed i servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.
2. Il presente regolamento fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 ed alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, oltre che al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, alla Legge 30 marzo 2001 n. 130, al Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive varianti ed integrazioni e alla Legge Regionale 21 ottobre 2011, n. 12, che ha altresì abrogato la Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 11 recante disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.
3. Ha pertanto lo scopo di regolare quanto lasciato alle competenze dei Comuni e, in taluni casi, di ribadire e precisare quanto riportato nelle succitate norme.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) cadavere: il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale così come certificato dal medico necroscopo;
 - b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
 - d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
 - e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
 - f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. E' colui che compila la denuncia della causa di morte;
 - g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i Servizi Sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato;
 - h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;
 - i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
 - j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
 - k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;

- n) loculo: la nicchia per la sepoltura del defunto;
- o) cella ossario: cella per la conservazione delle cassette con resti ossei;
- p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
- q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
- r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

CAPO II FUNZIONI DEL COMUNE

Articolo 3 (Compiti)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste per legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, rivolgendosi ai soggetti che esercitano l'attività funebre secondo il criterio della turnazione.
2. In particolare il presente Regolamento di Polizia Mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo del cimitero e delle strutture obitoriali;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché le modalità di inumazione e tumulazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, nonché le caratteristiche delle urne cinerarie e le loro modalità di conservazione;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

CAPO III STRUTTURE

Articolo 4 (Struttura Obitoriale)

1. All'interno dei cimiteri sono ubicate le strutture obitoriali o camere mortuarie, ovvero i locali di cui dispone il Comune, aventi i requisiti strutturali definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/2011, per ricevere e tenere in osservazione le salme delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se

richiesto dai familiari o se l'abitazione viene dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso.

Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, della L.R. n.12/2011 il Comune di Sacile, in base a intesa con le autorità sanitarie competenti, si avvale dell'obitorio e del deposito di osservazione esistente presso il locale Ospedale.

2. Presso la struttura obitoriale è assicurato altresì lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) il riscontro diagnostico;
- b) le autopsie giudiziarie;
- c) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- d) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 16;
- e) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- f) la custodia del cadavere.

3. L'addetto al servizio obitorio è incaricato di pubblico servizio.

CAPO IV ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Articolo 5

(Accertamento e denuncia della causa di morte)

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
3. La denuncia al Sindaco della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), è fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso dal medico curante mediante la compilazione della scheda ISTAT e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
5. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
6. I familiari o chi per loro devono provvedere a denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la morte dei congiunti il più presto possibile e comunque entro 24 ore dal decesso.

Articolo 6

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda per i Servizi Sanitari incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 7

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
4. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorsi i periodi di osservazione e che siano stati espletati i controlli e le verifiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso;
 - b) presso la struttura obitoriale.
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata adeguata sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
7. Solo quando l'osservazione del cadavere venga effettuata presso la struttura obitoriale, sarà cura del Comune garantire il servizio di sorveglianza, mediante i dipendenti comunali, già incaricati del servizio di custodia di cui al successivo articolo 41, in fasce orarie definite dall'Amministrazione Comunale oppure al soggetto cui è stato conferito l'incarico di custode cimiteriale.
8. Il servizio di sorveglianza di cui al precedente punto 7., potrà essere assicurato anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
9. Qualora il periodo di osservazione venga effettuato presso la struttura obitoriale, ai congiunti o altri aventi titolo sarà garantito l'accesso alla stessa per assistere il cadavere.

Articolo 8

(Trasferimento durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 7, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto, alla struttura obitoriale sita anche in Comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 9

(Tanatoprassi e tantocosmesi)

1. Nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente, i trattamenti di tanatoprassi e tantocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 7 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 5.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 10
(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Articolo 11
(Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g) della L.R. 12/2011, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i Servizi Sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.

2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i Servizi Sanitari e al Comune.

Articolo 12
(Autorizzazione alla sepoltura)

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile).

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 6.

Articolo 13
(Autorizzazione alla sepoltura dei nati morti, dei prodotti abortivi e del concepimento)

1. Per i nati morti (coloro che hanno superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto), ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti e quelle previste dal D.P.R. n. 285/90.

2. L'Azienda per i Servizi Sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alla 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento o cremazione all'Azienda per i Servizi Sanitari, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO V
TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 14
(Definizione di trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 7, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Articolo 15 **(Caratteristiche delle casse)**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite da normativa regionale e dai relativi regolamenti disciplinanti la materia.

2. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 16 **(Trattamento conservativo)**

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 20 della Legge Regionale n. 12/2011.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Articolo 17 **(Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)**

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi del presente articolo.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio e deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

3. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la relativa autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante tutto il tragitto.

4. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Articolo 18 **(Autorizzazione al trasporto funebre)**

1. Il trasporto funebre di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 285/1990.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto se il Comune di destinazione è situato entro i confini della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per la cerimonia funebre o per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci degli stessi.
5. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremata e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente punto 1.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertata l'osservanza delle norme igienico sanitarie.
7. L'autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto deve essere consegnata al custode del cimitero.

Articolo 19

(Trasporto di salme destinate all'insegnamento e alle indagini scientifiche)

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune delle salme destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Articolo 20

(Trasporto di ossa e di ceneri)

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Sindaco.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Articolo 21

(Mezzi di trasporto funebre e rimesse)

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti definiti da normativa regionale e dai relativi regolamenti disciplinanti la materia anche nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Articolo 22

(Trasporto funebre tra Stati)

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Articolo 23

(Modalità del trasporto funebre)

1. I trasporti funebri nel territorio comunale e da Comune a Comune saranno eseguiti da terzi incaricati direttamente dai cittadini interessati.

2. I metodi ed i mezzi di trasporto delle salme devono essere tali da garantire il decoro del servizio.

3. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.

4. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme stesse su automezzo in transito.

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO E IMBALSAMAZIONE

Articolo 24

(Riscontro diagnostico)

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 25

(Disposizioni sull'imbalsamazione)

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione delle salme devono essere eseguiti, sotto il controllo di un medico delegato dell'Azienda per i Servizi Sanitari, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di una salma l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO VII COMPOSIZIONE DEL CIMITERO PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 26 (Costruzione dei cimiteri)

1. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione del cimitero è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

2. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

3. La redazione dei progetti terrà conto delle norme vigenti in materia.

4. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento o di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici.

5. Gli elaborati grafici devono rappresentare, in scala adeguata, sia le varie zone del "complesso", sia gli edifici dei servizi generali, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 27 (Piano cimiteriale)

1. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni.

2. Il piano cimiteriale si compone dei seguenti elaborati:

- relazione generale e programma delle rotazioni
- planimetrie generali del cimitero
- norme di attuazione

3. Il piano cimiteriale presenta e determina le ubicazioni dei vari campi e delle aree destinate a viabilità interna nonché delle zone di rispetto tra le varie tombe.

4. Il piano cimiteriale regola la gestione dei singoli complessi cimiteriali e le attività previste dal precedente articolo 26.

Articolo 28 (Requisiti minimi)

1. Nei cimiteri comunali sono obbligatoriamente presenti:

- un campo di inumazione;
 - un campo di inumazione speciale;
 - un ossario e cinerario comune.
2. Nei cimiteri comunali è presente una camera mortuaria all'interno della struttura obitoriale.
3. Nei cimiteri comunali vengono realizzati:
- a) loculi per la tumulazione di feretri aventi misure di ingombro libero interno non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2.25, di larghezza m. 0.75 e di altezza m. 0.70;
 - b) celle ossario per la tumulazione di cassette contenenti resti ossei, aventi la misura di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0.70, di larghezza m. 0.30 e di altezza m. 0.30 ;
4. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.
5. Nel cimitero urbano di Sacile i requisiti minimi, previsti dal comma 1 del presente articolo, verranno integrati con l'identificazione di un'area destinata a struttura per la cremazione.

Articolo 29 (Campi)

1. I campi sono aree cimiteriali destinate all'inumazione e sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi in relazione a quanto stabilito dal piano cimiteriale e comunque procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nei campi viene praticato un solo tipo di sepoltura.

Articolo 30 (Sepolture)

1. Nel cimitero sono presenti le seguenti sepolture:
- a. sepolture ad inumazione ovvero quelle in cui la cassa viene posta direttamente nel terreno destinato dal piano cimiteriale a tale funzione, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito, dal piano cimiteriale e comunque in via ordinaria in 10 anni;
 - b. sepolture a inumazione speciale ovvero quelle destinate all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie **e straordinarie** alla fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni;
 - c. sepoltura a tumulazione ovvero quelle poste in loculi, celle ossario, ove, rispettivamente, i feretri, le cassette di resti ossei e le urne cinerarie vengono deposte e poi murate, previa **autorizzazione del concessionario della sepoltura** o dei suoi aventi causa. In ogni caso per la tumulazione di resti ossei e ceneri non è necessaria la muratura di chiusura, ma è sufficiente la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
 - d. sepolture private, a tumulazione come il precedente punto c., costruite nel cimitero, previa concessione da parte del Comune delle relative aree a privati o enti.

Articolo 31 (Ossario e cinerario comune)

1. L'ossario e cinerario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere in modo collettivo, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché le ceneri provenienti da cremazione per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di

scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure le ceneri non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Articolo 32 (Area di rispetto)

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002 e successive modificazioni.

2. L'area di rispetto è individuata considerando:

- la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

3. I cimiteri esistenti hanno ottenuto la riduzione della fascia di rispetto a metri 100. Il Piano regolatore generale comunale ed il Piano cimiteriale identificano la fascia di rispetto cimiteriale.

4. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della legge 166/2002 e fatta salva ogni eventuale previsione futura.

Articolo 33 (Caratteristiche e dimensioni del terreno)

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità di deflusso per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle salme. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

2. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

3. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

4. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui al successivo articolo 59.

6. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

7. Nelle aree poste ad inumazione, non devono essere calcolati gli spazi eventualmente riservati:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Articolo 34 (Recinzioni)

1. I cimiteri sono recintati lungo tutto il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

Articolo 35 (Planimetrie)

Articolo 35 (Planimetrie)

1. Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria (stato di fatto e di previsione), in scala rappresentativa adeguata dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, corrispondenti agli elaborati del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Le planimetrie, qualora necessiti, devono essere aggiornate con continuità, in modo da evidenziare qualsiasi operazione di variazione dell'assetto dello stato di fatto.

CAPO VIII DIRITTO DI SEPOLTURA E CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 36 (Diritto di sepoltura)

- 1) Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, indistintamente per l'inumazione o la tumulazione, solo e tassativamente:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
 - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, se aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e agli articoli 25 e 31 della Legge regionale n. 12/2011;
 - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che siano nate a Sacile oppure abbiano avuto nel Comune la prima residenza anagrafica;
 - h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 1° grado sepolti nel cimitero o residenti in vita nel Comune;
 - i) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che abbiano avuto per il Comune particolari benemerienze, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

In assenza dei suddetti casi sono comunque ammesse le sepolture di persone residenti in comuni limitrofi secondo consuetudine storica radicata nel territorio.

Articolo 37

(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 47.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Articolo 38

(Concessioni cimiteriali)

1. Nelle aree cimiteriali a tumulazione, prima di qualsiasi seppellimento, dovrà essere effettuata regolare domanda per l'ottenimento della concessione d'uso la cui durata, **a partire dalla data di sepoltura, a meno che la convenzione cimiteriale non disponga diversamente**, è così definita:
 - a – cappelle di famiglia anni 99;
 - b – tombe di famiglia anni 99;
 - c – aree destinate alla costruzione di cappelle, edicole o tombe funerarie di famiglia private;
 - d – tumulazione in loculo anni 35
 - e – tumulazione in cella ossario anni 35;
 - f – area destinata alla costruzione di impianto per la cremazione anni 29.
2. La concessione è autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà altresì alla sottoscrizione della relativa convenzione.
3. Alla domanda di concessione deve seguire il versamento della tariffa in vigore, fissata dalla Giunta Comunale, pena la nullità della concessione eventualmente sottoscritta.
4. La concessione per le sepolture di cui al comma 1 lett. d) ed e) del presente articolo è consentita esclusivamente al verificarsi del decesso. E' vietato effettuare la concessione in uso di loculi, celle ossario a favore di persone ancora in vita, fatta eccezione per il coniuge superstite, il quale, abbia compiuto l'ottantesimo anno di età, alla data di decesso del coniuge ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, solo allorquando vi sia disponibilità di loculi adiacenti, in ordine progressivo, a quelli occupati dal congiunto premorto già tumulato. In questo caso dovrà essere fatta apposita richiesta di prenotazione del loculo al comune da parte del coniuge superstite ed il contratto di concessione verrà stipulato al momento di effettivo utilizzo dello stesso, a seguito del decesso. Al fine della tumulazione delle proprie spoglie è consentita la prenotazione in vita di un loculo o di un ossario, con le stesse modalità, da parte di coloro che hanno compiuto il novantaquattresimo anno d'età, se al momento della richiesta sono residenti nel comune o presso strutture per anziani aventi sede in altro comune, purché abbiano avuto precedente residenza anagrafica nel comune di Sacile. Qualora il loculo o l'ossario prenotato non venga successivamente utilizzato per il defunto a cui è stato assegnato, lo stesso rientrerà nella piena disponibilità del comune.
5. Alla scadenza della concessione dei loculi e degli ossari, a domanda del concessionario o degli aventi causa è possibile provvedere ad un rinnovo della concessione per ulteriori 15 anni nel caso di loculi e per ulteriori 35 anni in caso di ossari, a decorrere dalla data di scadenza della concessione. Le relative tariffe vengono determinate proporzionalmente rispetto al tempo previsto nelle concessioni ordinarie di cui al presente articolo. Le cappelle, edicole o tombe funerarie di famiglia private potranno essere rinnovate al termine della concessione. Per quanto riguarda le aree destinate alla costruzione di cappelle, edicole o tombe funerarie di famiglia private si applica quanto previsto all'art. 52 co. 5. Previo avviso pubblico e in mancanza di rinnovo della relativa concessione i loculi, gli ossari, le cappelle, le aree sopra indicate, le edicole o tombe funerarie di famiglia private rientreranno nella piena disponibilità del comune.

6. Viene ritenuto nullo ogni trasferimento di sepolcro, sia per atto tra i vivi, sia per atto di ultime volontà a qualsiasi titolo.

7. La comprovata cessione a qualsiasi titolo di sepolture comporta l'immediata perdita della concessione, mentre il Comune rientrerà nella piena disponibilità del sepolcro.

8. Il concessionario è responsabile dell'illegittimo trasferimento. Pertanto il Comune, qualora il loculo venga illegittimamente occupato, disporrà la estumulazione straordinaria, imputando le spese al responsabile. Il concessionario responsabile dovrà pertanto provvedere ad una nuova collocazione del feretro.

Articolo 39

(Posizionamento lapidi e altri manufatti cimiteriali)

1. Sulle aree ad inumazione possono, dopo il seppellimento e trascorsi almeno tre mesi, essere realizzate lapidi e copritomba nell'osservanza delle condizioni dettate dal presente Regolamento all'articolo 46 e dal Piano Cimiteriale.

2. Le opere di cui al presente articolo devono essere mantenute dagli interessati e quindi la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa

3. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, previa diffida, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni, agli eventuali parenti o responsabili, per la rimozione dei manufatti pericolanti o per la loro manutenzione, si provvederà d'ufficio con ordinanza del Sindaco e con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri, con le modalità di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

4. Alla realizzazione o posizionamento di manufatti cimiteriali (esclusi quelli soggetti a concessione novantanovenale) non trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia ma quella del presente regolamento e del Piano Cimiteriale attuativo.

Articolo 40

(Deposizione di fiori e corone)

1. Sulle sepolture ad inumazione e su quelle a tumulazione si possono deporre fiori e corone purché non ingombrino i passaggi e le sepolture vicine e l'altezza non superi la dimensione della lapide pari a 90 centimetri, anche tenendo conto dell'accrescimento naturale delle eventuali piantumazioni.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE

Articolo 41

(Gestione del cimitero)

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione del cimitero nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Per motivi di potenziale conflitto di interessi il servizio di cui sopra non potrà essere assegnato a imprese di pompe funebri o similari.

3. Nei cimiteri comunale è assicurato un servizio di custodia a carico di uno o più dipendenti comunali appositamente individuati ed appartenenti ai servizi esterni dell'Area Tecnica. Il servizio stesso può essere affidato ai soggetti esterni di cui al comma 1. Il soggetto incaricato del servizio di custodia conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e annota su apposito registro, in duplice esemplare, i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.

4. Il registro di cui al presente articolo deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 42
(Tariffe dei servizi cimiteriali)

1. La Giunta Comunale fissa le tariffe dei servizi cimiteriali inerenti le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni e le concessioni cimiteriali, che devono essere versate da parte dei richiedenti, anche nel caso di sepolture private.

Articolo 43
(Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero)

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Comune.
2. L'Azienda per i Servizi Sanitari controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Sono vietate affissioni o qualsiasi tipo di annuncio, nonché offerte e vendite sia nei cimiteri che nelle loro adiacenze.
4. Per qualsiasi esecuzione di lavori riconosciuti necessari dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima ha la facoltà di far asportare temporaneamente le salme dalle sepolture, per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi.
5. Di detti lavori è dato avviso per iscritto agli interessati e tutte le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. E' vietato agli estranei di svolgere lavori di qualsiasi natura nei cimiteri in assenza del custode e di porre pietre e marmorino bianco intorno alle tombe.
7. Il responsabile del servizio cimiteriale stabilisce gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali previa intesa con il soggetto incaricato della custodia.
8. E' fatto divieto di accedere all'interno dell'area cimiteriale con animali.
9. E' fatto divieto di accedere all'interno dell'area cimiteriale con qualsiasi veicolo, se non preventivamente autorizzati dal custode.

Articolo 44
(Rifiuti)

1. I rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono classificati secondo la disciplina ambientale vigente.

CAPO X
INUMAZIONE

Articolo 45
(Caratteristiche)

1. Le sepolture ad inumazione di cui al precedente articolo 30, relative a salme di persone di oltre dieci anni di età, devono avvenire in fossa scavata a due metri di profondità, dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Nella parte più profonda le fosse devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato. Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. I vialetti tra i posti tomba non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi di scolo destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di cui all'art. 15 del presente Regolamento e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Articolo 46 (Posizionamento lapidi)

1. Sulle fosse ad inumazione è consentita l'installazione di lapidi e copritomba, a cura dei parenti richiedenti, delle misure indicate dal Piano Cimiteriale.

2. Su tali manufatti devono essere indicati il nome e il cognome del defunto, eventualmente in aggiunta anche il nome con il quale era conosciuto in vita, la data di nascita e quella di morte.

3. Per le fosse ad inumazione degli adulti, le misure massime consentite per l'installazione di lapidi e copritomba sono mt. **1.80x0.80x0.90**.

4. Per le fosse ad inumazione dei bambini di età inferiore ai 10 anni, le misure massime consentite per l'installazione di lapidi e copritomba sono mt. 1.50x0.50x0.75.

5. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, lumi o ceri, fiori o corone, statue o monumenti funebri, purché l'ingombro sia contenuto nel volume determinato dalle misure massime di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Le misure per l'esecuzione delle lapidi e copritomba devono essere rispettate nei termini sopra indicati e per esse, si farà riferimento al Piano Cimiteriale.

7. La richiesta di nullaosta per la posa della lapide e/o del copritomba dovrà essere presentata all'ufficio cimiteriale, indicando le generalità del defunto di cui al co.2. L'ufficio cimiteriale rilascerà apposita autorizzazione, che dovrà essere presentata al custode del cimitero prima del posizionamento della lapide.

8. E' fatto obbligo ai richiedenti l'autorizzazione o ai loro aventi causa di curare la buona conservazione delle opere suddette fino alla rinnovazione delle fosse. Nessun obbligo o responsabilità può essere attribuita al comune per eventuali deterioramenti o distruzione delle opere stesse a qualunque causa attribuibili.

9. In caso di non conformità delle opere, previa diffida agli interessati, trascorso il termine di giorni trenta dalla notifica, il Comune provvederà alla rimozione d'ufficio con ordinanza del Sindaco e con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri.

CAPO XI TUMULAZIONE

Articolo 47 (Caratteristiche)

1. Nelle sepolture a tumulazione di cui al precedente articolo 30, lettera c., può essere accolto un solo feretro. Su autorizzazione del concessionario o suo erede, potrà essere concesso l'uso anche per la tumulazione di cassette con resti ossei e di urne cinerarie purché di dimensioni compatibili e fino a capienza massima consentita. Tale collocazione sarà consentita per la durata residuale della concessione in essere.

2. Anche all'interno delle celle ossario, ed anche in tempi successivi, previo nulla-osta da parte del concessionario o suo erede, potrà essere concessa l'autorizzazione per la collocazione di altre cassette con resti ossei o di altre urne cinerarie, se tecnicamente possibile. Tale collocazione sarà consentita per la durata residuale della concessione in essere.

4. Le operazioni di inserimento di cassette con resti ossei e di urne cinerarie di cui ai commi precedenti del presente articolo sono consentite, oltre che per i defunti di cui all'articolo 36, anche per i defunti già sepolti nei cimiteri del Comune.

3. La Giunta Comunale potrà stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano subordinate al pagamento di una tariffa all'uso definita.

4. L'eventuale ispezione necessaria per consentire quanto previsto ai precedenti commi 1. e 2., comporterà il pagamento della relativa tariffa di apertura e chiusura del loculo, cella ossario, che resta comunque a carico del richiedente, a prescindere dall'esito dell'ispezione stessa.

5. I loculi e le celle ossario devono essere costruiti nel rispetto di ogni normativa in materia ed ogni loculo, cella ossario deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e alle cassette ed urne.

6. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

7. Sulla cassa esterna o sulla cassetta con i resti ossei deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

8. Restano a totale carico del concessionario gli oneri relativi all'apertura del loculo, alla pulizia, alla disinfezione ed alla sigillatura del feretro e del loculo. Qualora il titolare della concessione non intervenga entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dell'amministrazione, per tutte dette operazioni verrà incaricata una ditta specializzata, i cui costi di intervento verranno addebitati al concessionario inadempiente.

Articolo 48

(Modalità di assegnazione dei loculi, delle celle ossario)

1. Tutti i loculi e le celle ossario verranno assegnati in ordine progressivo di numerazione dalla fila più alta a quella più bassa e da sinistra a destra o viceversa, secondo le previsioni del piano regolatore cimiteriale, fatta eccezione per quelli che vengono liberati a seguito di estumulazione.

2. Nella tariffa di concessione sono comprese le murature e le lastre di chiusura sulla quale i concessionari a loro spese potranno far incidere i dati del defunto di cui al precedente art. 46. Non sono consentite sostituzioni delle lastre di chiusura fornite dal Comune.

Articolo 49

(Durata delle tumulazioni)

1. Oltre a quanto stabilito all'art. 38, le tumulazioni effettuate in data successiva alla concessione sottoscritta, hanno comunque durata di 35 anni dalla data della prima tumulazione, salvo che la concessione non preveda diversamente. Alla scadenza predetta, potrà procedersi ad un rinnovo mediante concessione a richiesta degli interessati e sostenendo le spese contrattuali, per 15 anni per i loculi e per 35 anni per le celle ossario. Per quanto concerne le cappelle, edicole o tombe funerarie di famiglia private si applica quanto previsto all'art. 38, co.5, mentre per le aree destinate alla costruzione di cappelle, edicole o tombe funerarie di famiglia private si fa rinvio all'art. 52 co. 5.

2. Il Sindaco può autorizzare tumulazioni provvisorie, per loculi già concessi in passato, in vita o in perpetuo, su richiesta del concessionario, nel caso in cui, essendo esaurita la disponibilità di loculi, sia in programma la costruzione di nuovi colombari a breve termine.

Articolo 50

(Loculi, celle ossario liberati a seguito di estumulazione o per rinuncia dei concessionari)

1. I loculi e le celle ossario liberati a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria (a richiesta dei concessionari) prima della scadenza del termine di concessione, ritornano nella piena disponibilità del Comune che può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della relativa autorizzazione.
2. Qualora la rinuncia sia successiva ad un anno dalla sepoltura, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso rispetto alla tariffa versata all'epoca della concessione.
3. In caso di rinuncia prima della scadenza di un anno dalla sepoltura, il retrocedente avrà diritto a un rimborso pari ai due terzi della tariffa versata.
4. Quanto previsto dal presente articolo troverà applicazione anche nel caso in cui il concessionario o suoi eredi rinuncino alla concessione ottenuta senza che la stessa abbia avuto seguito.

CAPO XII

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 51

(Caratteristiche)

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o cappelle familiari per famiglie e collettività.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni che per le estumulazioni.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere contemplate nel piano cimiteriale.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 52

(Durata della concessione)

1. Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
4. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
5. Alla scadenza della concessione in uso dell'area ove è costruita la sepoltura privata gli interessati dovranno chiederne il rinnovo. La mancanza di tale atto costituirà legale presunzione di abbandono e quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune, previo avviso pubblico. La riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di ulteriore somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Articolo 53
(Diritto di sepoltura)

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
2. Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Il diritto di sepoltura si esercita dandone comunicazione al Comune e fino al completamento della capienza del sepolcro. Il Comune verificato il rispetto del presente articolo disporrà l'espletamento del servizio di tumulazione con le modalità di cui al precedente articolo 47.
4. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Articolo 54
(Progetti per la costruzione)

1. I progetti per la costruzione di sepolture private a tumulazione (soggette a concessione novantanovenale) devono essere approvate in applicazione delle normative vigenti in materia edilizia, previo parere dell'ufficio Lavori pubblici.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Articolo 55
(Manutenzione)

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private sono in solido a carico dei privati concessionari e, in caso di decesso di questi ultimi, a carico dei loro legittimi discendenti.
2. In caso di mancata manutenzione ed incuria si provvederà secondo quanto disposto al precedente art. 39.

CAPO XIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 56
(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, termine minimo stabilito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla Legge Regionale n. 12 del 21 ottobre 2011, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno e previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune.
4. L'avviso agli interessati relativo alle operazioni verrà reso pubblico a mezzo affissione all'albo comunale e mediante altre fonti di informazione.
5. Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, possono essere effettuate solo su disposizione dell'autorità giudiziaria con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite dalla stessa. Le esumazioni straordinarie possono, inoltre, essere autorizzate dal Sindaco, su istanza degli eredi, tenuto conto delle condizioni igienico-sanitarie, della collocazione della sepoltura e

conseguente fattibilità tecnica dell'intervento. Il Sindaco prescrive le misure di volta in volta indispensabili sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica. Tali esumazioni non possono essere eseguite:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico delegato dall'Azienda per i Servizi Sanitari dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

6. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

7. Le salme esumate, qualora non siano mineralizzate, dovranno essere reinumate per un termine minimo di cinque anni, previo pagamento della tariffa in vigore da parte del coniuge o, in mancanza, dalla maggioranza dei parenti di cui all'art. 74 e seguenti del Codice Civile, dopo essere state chiuse in cassa di materiale biodegradabile. Qualora la salma non venga reinumata, i predetti congiunti dovranno provvedere a loro spese alla cremazione.

8. E' vietato eseguire sulle salme esumate non mineralizzate qualsiasi operazione tendente a ridurre le dimensioni.

9. L'incaricato del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 57 (Estumulazioni)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. Le salme estumulate, qualora non siano mineralizzate, dovranno essere inumate per un termine minimo di cinque anni, previo pagamento della tariffa in vigore da parte del coniuge o, in mancanza, dalla maggioranza dei parenti di cui all'art. 74 e seguenti del Codice Civile, dopo essere state chiuse in cassa di materiale biodegradabile. Qualora la salma non venga inumata, i predetti congiunti dovranno provvedere alla cremazione.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Sindaco che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate non mineralizzate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

5. L'incaricato del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 58 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle in celle ossario avute in concessione, con le modalità previste dal precedente articolo 38 e dal precedente capo XI o collocarli in sepoltura privata. In questi casi le ossa sono raccolte in

cassetta sulla quale è apposta una targhetta in materiale resistente recante gli estremi identificativi del defunto quali il cognome, il nome, la data di nascita e di morte e l'eventuale nome con il quale era conosciuto in vita.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria così come previsto ai precedenti articoli 56 e 57.

3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita, previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al precedente comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del precedente comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

6. L'autorizzazione di cui al precedente comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

7. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al precedente comma 3, si applicano le disposizioni del successivo Capo XIV del presente regolamento.

Articolo 59

(Ricordi marmorei e di altro genere)

1. Tutti i ricordi marmorei e di altro genere collocati sulle sepolture in campo ad inumazione e sui loculi, se non ritirati dai parenti entro tre mesi dall' avviso pubblico, si riterranno abbandonati e rimarranno a disposizione del Comune.

CAPO XIV

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 60

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), da quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria previa acquisizione del nulla osta delle stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. Il Comune si dota di apposito registro in cui sono annotate le autorizzazioni alla cremazione rilasciate. Detto registro è tenuto, di norma, con modalità informatiche.

3. La volontà del defunto alla cremazione è manifestata mediante disposizione testamentaria (tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione

testamentaria stessa) o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Tale volontà è manifestata mediante processo verbale reso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di decesso. Nel caso in cui la volontà sia manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

4. Per i minori e per le persone interdette, la volontà alla cremazione è manifestata dai legali rappresentanti.

5. Per coloro i quali che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentate dell'associazione. Sono esclusi i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

Articolo 61

(Strutture per la cremazione)

1. Il servizio di cremazione per il Comune di Sacile viene fornito da strutture esterne, fino a dotazione di apposita struttura cimiteriale che adempia a tale servizio in loco.

2. Le attività di cremazione verranno disciplinate nell'atto di concessione e con apposito regolamento.

Articolo 62

(Spese per la cremazione)

1. Le spese di cremazione e tutti gli oneri ad essa conseguenti sono a carico degli esecutori testamentari o comunque dei richiedenti il servizio.

2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, le spese derivanti dalla cremazione e tutti gli eventuali oneri ad essa conseguenti possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di residenza del deceduto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Articolo 63

(Cremazione di resti mortali)

1. La cremazione e l'affidamento delle ceneri dei resti mortali è disciplinata dall'art. 38 della Legge Regionale 21 ottobre 2011, n. 12.

2. Il Sindaco, previo assenso del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e dei resti mortali tumulati da almeno venti anni, relativi a persone che siano decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90. In ogni caso si seguono le disposizioni delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1 del precedente art. 60.

Articolo 64

(Conservazione delle ceneri in cimitero)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Previo pagamento delle spese di tumulazione, nel cimitero le urne troveranno posto entro le celle ossario, in loculi già in concessione, nelle cappelle di famiglia o tombe funerarie. L'urna cineraria potrà altresì essere tumulata mediante l'inserimento in un unico, apposito spazio ricavato nel copritomba, purché compatibile per dimensioni, oppure tumulata sotto il copritomba, purché l'urna sia inserita in un contenitore debitamente sigillato in calcestruzzo e/o altro materiale idoneo. Tale manufatto dovrà essere inserito ad una profondità che non superi i 50 cm dalla superficie. Sulla lapide dovrà essere apposta una targhetta in materiale resistente agli agenti atmosferici con l'indicazione delle generalità del defunto.
3. Al momento dell'esumazione ordinaria o straordinaria della salma, l'urna cineraria dovrà essere obbligatoriamente consegnata e conservata nel cimitero e il richiedente dovrà assumersi gli oneri derivanti dalla sua conservazione, a meno che non vi sia il disinteresse dei parenti, per cui le ceneri contenute nell'urna verranno conferite al cinerario comune. La dispersione o l'affidamento delle ceneri non è consentita, fatto salvo quanto previsto dall'art.65 del presente regolamento.

Articolo 65

(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria come l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. L'autorizzazione, accompagnata da copia della dichiarazione di cui al successivo comma 7, viene redatta in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune competente al rilascio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutarie la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. Il Comune si dota di apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

10. Qualora le ceneri siano derivate da cremazione di resti mortali si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della Legge Regionale 21 ottobre 2011, n.12.

Articolo 66

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

a) in natura;

b) in aree private;

c) in area appositamente destinata all'interno del cimitero comunale individuata dal Comune;

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 67

(Modalità di conservazione delle urne affidate)

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.
7. Il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi, può prendere in carico l'urna precedentemente affidata, comunicandolo tempestivamente all'ufficiale di stato civile del comune di rilascio dell'autorizzazione del primo affidamento e al comune del luogo dove vengono trattenute le ceneri, specificando le generalità del nuovo affidatario e l'indirizzo dell'abitazione, dove viene conservata l'urna cineraria. La dispersione delle ceneri in caso di decesso dell'affidatario non è consentita, fatto salvo quanto previsto all'art.65 del presente regolamento. Qualora il primo affidatario deceduto sia persona diversa dal coniuge e parenti sopra indicati, l'urna dovrà essere obbligatoriamente conferita al cimitero comunale.

Articolo 68 **(Applicazione retroattiva)**

1. Le ceneri già collocate nel cimitero alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente capo.

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 **(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)**

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i Servizi Sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Articolo 70 **(Informazione sulle pratiche funerarie)**

1. Il Comune in cooperazione con la Regione e con le strutture sanitarie presenti sul territorio, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

Articolo 71
(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative determinate dalla L.R. 12/2011.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune che ne introita i relativi proventi.

Articolo 72
(Rinvio)

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello già in vigore, a far data dalla sua approvazione definitiva. Eventuali modifiche allo stesso saranno possibili con la stessa procedura che ne ha consentito l'approvazione.

2. Per ogni questione di carattere tecnico - manutentivo dei cimiteri non disciplinata dal presente regolamento, si rinvia al piano cimiteriale in vigore ed alle relative norme tecniche.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.